

Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d'Almè

Adozione testo definitivo del 02/05/2014

Art.1 – RIFERIMENTI ALLO STATUTO COMUNALE

1 Il presente Regolamento si ispira al Titolo III “La partecipazione dei cittadini” Capo I – Gli Istituti della partecipazione dello Statuto del Comune di Villa d'Almè, adottato dal Consiglio Comunale nelle sedute del 14 giugno e 30 luglio 2001.

2 Risultano parte integrante del presente Regolamento gli articoli 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 dello Statuto Comunale di cui al precedente comma.

Art.2 – ISTITUZIONE

1 Ai fini della partecipazione dei cittadini associati è istituita la Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d'Almè.

2 Tutte le Associazioni, Movimenti, Comitati, Cooperative sociali, Gruppi e Società Sportive iscritte all'Albo Comunale entrano di diritto a far parte della Consulta delle Associazioni.

3 Possono, inoltre, far parte della Consulta delle Associazioni quelle Associazioni, Movimenti, Comitati, Cooperative sociali, Gruppi e Società Sportive non iscritte all'Albo Comunale che operano sul territorio o hanno attinenza con il territorio di Villa D'Almè purchè ne facciano espressamente richiesta scritta e previo esame ed accettazione del Consiglio Direttivo di cui al successivo Art. 8.

Art. 3 – FINALITÀ DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

1 La Consulta delle Associazioni persegue le seguenti finalità:

- a)** coordinare tra loro le diverse Associazioni e aggregazioni presenti sul territorio
- b)** favorire la presenza e la partecipazione attiva delle diverse forme aggregative nella comunità
- c)** promuovere e sostenere iniziative di formazione dei suoi componenti e dei cittadini alla vita civico-sociale, anche attraverso assemblee, incontri pubblici, istanze e petizioni rivolte agli organi dell'Amministrazione Comunale
- d)** essere soggetto sociale di raccordo e di collaborazione tra le associazioni e le aggregazioni, comprese quelle non iscritte alla Consulta delle Associazioni, i cittadini, il Comune e le altre istituzioni del territorio
- e)** promuovere e collaborare alle iniziative di carattere sovracomunale riferite all'ambito associativo

Art. 4 - AREE DI INTERVENTO

1 Le Associazioni, Movimenti, Cooperative sociali, Gruppi e Società Sportive, secondo le finalità perseguite da ciascuno, vengono suddivisi in sei aree di intervento:

- a) **Area sociale:** appartengono le associazioni che svolgono servizi e interventi socio-assistenziali, socio-sanitari, nonché le cooperative sociali
- b) **Area civile:** appartengono le associazioni che svolgono servizi ed interventi per la tutela del territorio e del miglioramento della vita, per la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, per il soccorso pubblico in caso di pubblica emergenza e calamità
- c) **Area sportiva, ricreativa e del tempo libero:** appartengono le associazioni che promuovono lo sport nelle sue diverse discipline e/o che si adoperano nell'organizzazione di iniziative ricreative e di socializzazione
- d) **Area educativo-formativa e culturale:** appartengono le associazioni che promuovono corsi o attività formativo-culturali di diverso genere o iniziative di sostegno alle istituzioni educative del territorio
- e) **Area storico-locale:** appartengono le associazioni che promuovono la tutela e la valorizzazione della cultura e tradizione locale, del patrimonio storico, artistico e scientifico
- f) **Area commerciale e artigianale** appartengono le associazioni di categoria che promuovono iniziative per la conoscenza e la valorizzazione delle attività artigianali e commerciali nel territorio

Art 5 - OBBLIGHI DEGLI ADERENTI ALLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

1 Le Associazioni, Movimenti, Comitati, Cooperative sociali, Gruppi e Società Sportive che aderiscono alla Consulta sono tenuti a:

- a) indicare i propri organismi direttivi: Presidente, Vicepresidente, Segretario, il Rappresentante dell'Organismo in seno alla Consulta con i recapiti telefonici e/o telematici
- b) comunicare a quale area di intervento, di cui all'articolo 4, il proprio organismo intenda far parte in relazione all'attività prevista nel proprio statuto
- c) fornire al Consiglio direttivo della Consulta con opportuno anticipo il programma di massima delle proprie attività per l'annualità successiva, in modo particolare quelle attività che potranno essere partecipate da tutta la popolazione
- d) comunicare tempestivamente al Consiglio direttivo le variazioni e/o le integrazioni apportate sia ai propri organismi direttivi sia al programma delle attività annuali.

Art. 6 – ORGANI DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI E DURATA IN CARICA

1 Gli organi della Consulta sono:

- a) L'Assemblea generale
- b) Il Consiglio direttivo
- c) Il Presidente e Vicepresidente
- d) Il Segretario

2 Il Presidente, il Vicepresidente ed il Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea Generale della Consulta a scrutinio segreto o con voto "palese" per alzata di mano a maggioranza semplice dei presenti; per l'elezione con voto palese è necessario acquisire preventivamente il consenso unanime dei presenti.

3 Il Presidente designa il Segretario della Consulta delle Associazioni

4 Gli Organi della Consulta stanno in carica per quattro anni e possono essere rieletti solo per un secondo mandato per gli stessi o per altri incarichi.

Art. 7 – L'ASSEMBLEA GENERALE

1 Composizione e partecipazione

- a) Fanno parte dell'Assemblea Generale della Consulta i Presidenti o i Responsabili delle Organizzazioni di cui all'art. 2 comma 2 del presente Regolamento o loro Delegati, ufficialmente designati, purché non Amministratori comunali, ivi compresi i Consiglieri comunali.
- b) Gli Organismi/Associazioni iscritti all'Albo Comunale partecipano con diritto di parola e di voto, mentre gli Organismi/Associazioni non iscritti all'Albo Comunale partecipano con solo diritto di parola.
- c) Ciascun Presidente, Responsabile o delegato componente della Consulta, in caso di sua assenza o impedimento a presenziare alle riunioni dell'Assemblea Generale, può delegare un suo sostituto, appartenente alla stessa Associazione, il quale gode degli stessi diritti di parola e di voto.
- d) Relativamente ad argomenti di particolare e specifica natura, l'Assemblea Generale può avvalersi della partecipazione di persone esterne.
- e) Alle riunioni dell'Assemblea Generale e/o del Consiglio Direttivo, di cui al successivo art. 8, possono partecipare, con solo diritto di parola, anche associazioni non iscritte all'Albo comunale, o su invito del Consiglio stesso o su richiesta dell'associazione interessata previa autorizzazione del medesimo Consiglio.

2 Compiti dell'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale svolge i seguenti compiti:

- a) Elegge il Presidente, il Vicepresidente ed il Consiglio direttivo.
- b) Discute, approva, promuove e sostiene le iniziative proposte all'Assemblea dal Consiglio direttivo.
- c) Propone iniziative che aiutino a perseguire le finalità ed i compiti affidati alla Consulta.
- d) Elegge i rappresentanti della Consulta in seno a Commissioni Comunali e/o ad Organismi che ne facciano espressamente richiesta alla Consulta stessa.

3 Convocazione dell'Assemblea Generale

- a) L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente
- b) L'Assemblea Generale può essere convocata anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti.
- c) L'Assemblea Generale può essere altresì convocata dal Sindaco o su richiesta di un quinto dei Consiglieri Comunali in carica.
- d) La convocazione, indicante l'ordine del giorno predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere comunicata e fatta pervenire ai partecipanti all'Assemblea Generale per iscritto o per posta elettronica almeno cinque giorni prima della data della riunione.
- e) L'Assemblea Generale si riunisce di norma almeno due volte all'anno e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

4 Validità e svolgimento delle riunioni

- a) Le riunioni dell'Assemblea Generale sono valide con almeno la presenza di un terzo dei componenti della Consulta delle Associazioni.
- b) Nel conteggio dei presenti rientrano anche eventuali deleghe rilasciate da un'associazione ad altra associazione.

- c) Le delibere vengono prese a maggioranza assoluta dei componenti presenti e delle deleghe di cui al comma precedente con voto palese per alzata di mano o, qualora fosse richiesto, in forma scritta segreta.
- d) Nel caso in cui il rappresentante di un'Associazione nel corso dell'anno sociale risultasse assente senza giustificato motivo per due riunioni consecutive dell'Assemblea Generale, il Consiglio Direttivo invierà sia al Rappresentante sia al Presidente dell'Organizzazione rappresentata una segnalazione scritta.
- e) Nel caso di ulteriori assenze ingiustificate nell'anno successivo il Consiglio Direttivo si riserverà di richiedere all'Associazione interessata una dichiarazione nella quale la stessa sarà invitata ad esprimere la sua volontà o meno di partecipare alle riunioni dell'Assemblea Generale.

Art. 8 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1 Istituzione e composizione

- a) Ai fini dell'organizzazione e delle attività svolte dalla Consulta, viene costituito al suo interno un Consiglio Direttivo.
- b) Fanno parte del Consiglio direttivo il Presidente della Consulta, il Vice-Presidente della Consulta, il Segretario della Consulta e sei componenti eletti dall'Assemblea Generale e rappresentanti ciascuno di una delle sei aree di intervento di cui all'art 4 del presente Regolamento.
- c) Oltre a far parte del Consiglio Direttivo, i suoi componenti sono tenuti a mantenere i contatti con gli organismi inclusi nell'Area di intervento rappresentata.

2 Compiti del Consiglio direttivo

Al Consiglio direttivo competono i seguenti compiti:

- a) preparare i lavori dell'Assemblea generale e stabilirne l'Ordine del giorno
- b) dare esecuzione alle proposte e alle decisioni assunte dall'Assemblea Generale
- c) promuovere e diffondere le iniziative delle associazioni aderenti e non aderenti alla Consulta rivolte a tutta la Comunità
- d) curare ed aggiornare l'elenco ed i dati relativi alle Associazioni appartenenti alla Consulta, nonché prendere in esame le richieste scritte di Organismi/Associazioni, non iscritti all'Albo comunale, di poter far parte della Consulta delle Associazioni
- e) coordinare, su proposta degli Organismi aderenti alla Consulta, un calendario delle iniziative da svolgere sul territorio da proporre all'Assemblea generale
- f) curare i rapporti con le altre istituzioni del territorio, in particolar modo con l'Amministrazione Comunale, individuando gli organismi che possano intervenire e collaborare nella realizzazione di interventi/iniziative proposte dalle stesse a favore della Comunità.

3 Convocazione e partecipazione

- a) Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vicepresidente, almeno 1 volta ogni due mesi.
- b) La riunione della seduta del Consiglio direttivo è valida alla presenza di almeno la metà più uno dei componenti
- c) Alle riunioni del Consiglio direttivo può essere invitato l'Assessore ai rapporti con le Associazioni o l'Assessore competente in materia degli argomenti trattati nella riunione del Consiglio direttivo.

Art. 9 - IL PRESIDENTE e IL VICEPRESIDENTE

1 Il Presidente è il rappresentante della Consulta nei rapporti con l'Ente locale e con le altre istituzioni o associazioni.

2 Il Presidente presiede le riunioni e favorisce la partecipazioni di tutti i componenti.

3 In caso di sua assenza o impedimento le riunioni sono presiedute dal Vicepresidente

Art. 10 – IL SEGRETARIO

1 Il Segretario cura la redazione dei Verbali delle riunioni, provvede al recapito delle convocazioni, avvalendosi anche della collaborazione di alcuni dei componenti la Consulta, provvede alla necessaria documentazione ed alla conservazione degli atti.

2 Il Segretario tiene la registrazione dei conti nel caso in cui la Consulta disponesse di eventuali risorse economiche e relaziona all'Assemblea generale ed al Consiglio Direttivo della Consulta i movimenti di cassa.

Art. 11 – LA CASSA

1 La Consulta può avvalersi di una propria cassa costituita da autotassazioni libere e da eventuali elargizioni e contributi da Enti pubblici e/o privati.

2 Le modalità di gestione della Cassa sono stabiliti dall'Assemblea Generale.

Art. 12- RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE COMUNALE E CONSULTA DELL ASSOCIAZIONI

1 La Giunta Comunale o i singoli Assessori possono riunire l'Assemblea Generale o il Consiglio Direttivo o alcuni suoi componenti aggregati per affinità di materia o di interesse con funzioni di consulenza.

2 Il Bilancio annuale e gli altri atti di programmazione finanziaria del Comune possono essere sottoposti preventivamente all'esame dell'Assemblea Generale.

3 Su indicazione dell'Amministrazione Comunale, i componenti della Consulta possono far parte di Commissioni comunali.

Art. 13 –DURATA DEL REGOLAMENTO ED ITER PER LE EVENTUALI MODIFICHE

1 Il presente Regolamento rimane in vigore fino a nuove modifiche che potranno essere proposte in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo o da ciascun componente e che dovranno essere approvate a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea Generale della Consulta, presenti alla riunione.

2 Il testo del Regolamento e le successive modifiche vengono sottoposti alla Commissione Comunale "Regolamenti e Garanzie statutarie " la quale potrà esprimere osservazioni qualora ravvisi eventuali difformità rispetto a quanto previsto dallo Statuto Comunale e ratificati dal Consiglio Comunale.